

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michele Prestini
Franco Minelli

dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Carlo Rossoni

Del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Barbara Assolari


del Centro studi consulenti del lavoro di Bergamo

L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio Sictet-Cisl di Bergamo

Auto inquinanti, incentivi e bonus per la rottamazione

Dalla Regione. Un contributo di 90 euro per la demolizione ed esenzione triennale del pagamento della tassa automobilistica senza limiti di cilindrata



La Regione fa chiarezza sugli incentivi 2018 destinati a chi rottama le vecchie auto per difendere la qualità dell'aria e combattere l'inquinamento

MARCOS CONTI

Per difendere la qualità dell'aria e combattere l'inquinamento, con il decreto n. 1744 del 12 febbraio scorso la Regione fa chiarezza sugli incentivi 2018 destinati a chi rottama le vecchie auto. In arrivo contributi destinati a privati e aziende, per la demolizione dei veicoli più inquinanti (sul banco degli imputati in particolare quelli a gasolio) ed esenzione triennale del pagamento della tassa automobilistica, esclusivamente destinata alle persone fisiche che rottamano la vecchia auto per acquistarne una Euro 5 o 6.

Inoltre, riduzione triennale del 50% della tassa automobilistica per l'acquisto, effettuato nel triennio 2018-2020, di veicoli ibridi con sistema di ricarica elettrica esterna. Possono usufruire del contributo per la demolizione (pari a 90 euro) i proprietari di veicoli da rottamare appartenenti alle classi emissive (come riportato sulla

carta di circolazione): Euro zero e 1 (benzina o diesel), Euro 2 e Euro 3 (diesel), e i veicoli con doppia alimentazione (benzina/metano o benzina/gpl), come riportato sulla carta di circolazione, purché omologati all'origine nella classe emissiva Euro zero o Euro 1 a benzina.

Attenzione alle tipologie

Per ottenere l'agevolazione non sono previsti limiti di cilindrata per i veicoli destinati alla demolizione. Via libera all'esenzione triennale della tassa automobilistica per l'auto (nuova o usata) acquistata o acquisita in leasing nell'anno 2018, da parte della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare anagrafico che risulti proprietario del veicolo demolito nel 2018. L'autovettura acquistata deve appartenere alla categoria M1 (veicoli che possono trasportare al massimo nove persone, conducente compre-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro

so) con cilindrata non superiore a 2.000 cc e classe Euro 5 o 6 con alimentazione bifuel (benzina/gpl o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina. Sono quindi escluse dall'esenzione triennale della tassa automobilistica le auto diesel.

Solo demolitori autorizzati

Per il riconoscimento dell'esenzione triennale, l'auto da rottamare va consegnata al demolitore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli nell'arco dell'anno in corso. Stesso arco temporale per l'immatricolazione o la trascrizione dell'acquisto.

Per scaricare il decreto e l'allegato collegarsi al sito della regione (www.regione.lombardia.it) e seguire il percorso: Servizi e informazioni - Cittadini - Tributi e canoni - Bollo auto - Esenzione triennale bollo e incentivi rottamazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.300

Ristrutturazione e la comunicazione dei lavori all'Asl

Ho da poco terminato di ristrutturare casa e mi sono accorto di non aver presentato la comunicazione dei lavori all'Asl. C'è la possibilità di presentare un ravvedimento per regolarizzare il tutto e poter usufruire delle detrazioni?

- LETTERA FIRMATA

La comunicazione all'azienda sanitaria locale dev'essere inviata all'ufficio competente per territorio (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni: generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi; natura dell'intervento da realizzare; dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione; data di inizio dell'intervento di recupero. Non deve però essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare all'Asl. Quindi, ai fini del beneficio delle detrazioni, l'omissione della comunicazione all'Asl, se ce n'era l'obbligo, è motivo sufficiente per far decadere il diritto all'agevolazione.

RISPOSTA N. 1.301

Bonus mobili: la lavasciuga non è compresa

Ho acquistato una lavasciuga Classe A con pagamento tramite carta di credito e fattura. Posso detrarre la spesa?

- LETTERA FIRMATA

Ai fini del bonus Mobili-Elettrodomestici la classe A è agevolata solo per l'acquisto dei forni. Per gli altri grandi elettrodomestici è richiesto l'acquisto di prodotti appartenenti a una classe non inferiore alla A+. Inoltre il bonus è applicabile in dichiarazione solo se nell'appartamento sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, iniziati, relativamente alle spese sostenute nel 2018, a decorrere dal 01/01/2017. Il solo acquisto dell'elettrodomestico senza lavori a casa non è pertanto detraibile.

RISPOSTA N. 1.302

Inquilino moroso: dichiarato il reddito non percepito?

Ho dato in locazione la mia casa di residenza per 12 mesi ad un inquilino che non ha mai versato il canone, ho avviato causa di sfratto ma non si è arrivati allo sfratto esecutivo perché l'inquilino non era sfrattabile in quanto nullatenente disoccupato e con figli minori di cui uno disabile. Ho preferito quindi che il Comune lo collocasse in casa popolare. Lo studio legale mi ha consigliato di non dichiarare un reddito mai percepito. Ora per novembre e dicembre 2014 ho ricevuto e dovuto pagare ad Agenzia delle Entrate 400 euro di sanzione. Per il restante periodo di 10 mesi possiedo, oltre alla documentazione dello studio legale, una ricevuta di versamento di circa 700 euro erogati dal mio Comune per evitare o un'ulteriore sanzione: posso proporre istanza e a chi?

- LETTERA FIRMATA

In generale, i redditi delle persone fisiche, non conseguiti in regime d'impresa, vanno dichiarati secondo il principio «di cassa»; questo principio non vale per i redditi fondiari che vengono tassati, ai sensi dell'art. 26 del Tuir, secondo il principio di «competenza». I redditi da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità e, nel caso il giudice confermi la morosità per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta pari alle imposte versate sui canoni dichiarati ma non percepiti. Tuttavia, con diverse sentenze della Corte di Cassazione, e con la sentenza della Corte Costituzionale n. 326 del 26/07/2000 è stato stabilito che: i canoni di locazione devono essere sempre dichiarati fino a quando risulta in vigore il contratto di locazione; si potrà evitare di tassare i suddetti canoni quando la locazione è cessata o si è verificata una qualsiasi causa di risoluzione contrattuale; la risoluzione anticipata del contratto deve essere comunicata all'anagrafe tributaria e si dovrà versare mediante modello F24 l'imposta di registro pari ad 67 euro. Per evitare ulteriori sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, occorre dichiarare i canoni di locazione fino alla conclusione del procedimento di convalida di sfratto, o dichiarare i canoni fino alla conclusione anticipata del contratto.

Per le tue domande: compila il coupon e invialo via fax allo 035/386.217 manda una email a: trovarisposte@eco.bg.it oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Notaio

RISPOSTA N. 1.303

Possibile avere l'usucapione della mia casa?

Io attualmente ho la condivisione dei beni con mio marito, ed in seguito a un fallimento della ditta gestita da mio figlio e mio marito potremmo perdere la casa. Sono sposata da 48 anni (la casa ha 30 anni e ho contribuito economicamente alle spese di costruzione della casa, pur non avendo firmato nessun documento con la banca), vorrei sapere se è possibile avere l'usucapione del bene.

LETTERA FIRMATA

Se il terreno sul quale è stata costruita la casa è stato acquistato vigente il regime di comunione legale dei beni con il coniuge, la casa è oggi in proprietà tra lei ed il marito in ragione di metà per ciascuno. L'aver contribuito alle spese di costruzione e/o di manutenzione della casa può eventualmente far nascere un diritto di credito nei confronti del marito, qualora la contribuzione da parte sua abbia superato quanto da lei dovuto per legge. In ogni caso, non è sicuramente percorribile la strada dell'usucapione, istituto giuridico che determina l'acquisto a titolo originario, acquisto che si fonda su di una situazione di fatto caratterizzata, oltre che dal possesso pacifico ed ininterrotto per una durata di almeno venti anni, anche dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario effettivo, circostanza che in questo caso sarei propenso ad escludere.

RISPOSTA N. 1.304

Somme erogate dal padre: sono recuperabili?

Una signora, mia vicina di casa, separata con tre figli vive in un appartamento di sua proprietà. Suo padre, vedovo, vive nella stessa abitazione in un altro appartamento di sua proprietà. Viste le difficoltà economiche della signora disoccupata, anche se riceve dall'ex marito i sussidi per i figli, con frequenza mensile il padre le devolve somme di denaro. La signora ha un fratello che vive in provincia di Mantova. Quando il padre verrà a mancare, il fratello potrà rivalersi verso la sorella delle somme di cui sopra (non facilmente documentabili)?

LETTERA FIRMATA

Le elargizioni di somme di denaro fatte in vita dal genitore possono avere diversa qualificazione giuridica. Se c'è evidente intento liberale, sono donazioni dirette, ferma restando la necessità della forma dell'atto pubblico notarile se per importo eccedono il così detto «modico valore». Se si tratta, invece, di elargizioni fatte a titolo di prestito, magari di

TROVA INCENTIVI

Lotta ai parassiti, fondi regionali per azione di prevenzione dei danni

La direzione generale Agricoltura della Regione, con decreto n. 1517 del 7 febbraio 2018, ha approvato le nuove disposizioni attuative per la presentazione delle domande per l'anno in corso relative alla «Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico», del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia.

Si tratta dell'operazione 5.1.01 che finanzia investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni da fitopatie (le malattie delle piante, in generale, con particolare riferimento a batteri, parassiti e via discorrendo) con l'impiego di sistemi, strumenti e metodi non tradizionali, di carattere strutturale ed agronomico. Gli eventuali interventi per limitare gli organismi nocivi devono essere eseguiti privilegiando quanto più possibile i metodi non chimici. Posso partecipare al bando le imprese agricole del comparto ortofruticolo, relativamente alle sole produzioni di melo, pero, drupacee, kiwi e piccoli frutti per

tutto il territorio regionale; le imprese agricole del comparto florovivaistico, in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica ed in regola con il pagamento della tariffa fitosanitaria annuale e per interventi effettuati relativamente alle produzioni florovivaistiche per tutto il territorio regionale. La dotazione finanziaria complessiva è di 4,3 milioni di euro, e la spesa ammissibile è compresa tra i 5.000 mila euro e i 100.000 euro.

Il contributo in conto capitale è pari all'80% della spesa ammissibile. Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (SisCo: <https://agricoltura.servizi.ril.it>) entro le ore 12 del prossimo 6 aprile. Info su procedura informatica per presentazione domanda: tel. 800.131151; email sico.supporto@regione.lombardia.it. Info sul bando: tel. 02.67652266, email: Andrea_Massari@regione.lombardia.it.

M. C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



modico valore, per le quali poi si rinuncia alla restituzione (sempre a scopo di liberalità), costituiscono donazioni indirette. In entrambi i casi alla morte del genitore, per determinare se le predette elargizioni hanno leso la quota di legittima riservata all'altro figlio, dette donazioni (dirette e indirette) dovranno essere imputate alla quota di legittima della figlia beneficiaria. Rimane ovviamente il problema probatorio, consistente nel dover ricostruire natura ed importi delle assegnazioni fatte in vita.

RISPOSTA N. 1.305

Come si stabilisce la legittima per i miei figli?

Vorrei devolvere una somma di denaro e la proprietà di un bene ad un'associazione, per testamento. Come si stabilisce la legittima per i miei due figli? Come conteggio il patrimonio? Il mio obiettivo è evitare di sbagliare e aprire margini di impugnabilità.

LETTERA FIRMATA

Come è noto il Codice Civile determina la quota disponibile in funzione del numero e della qualità degli eredi legittimari, cioè di quei soggetti ai quali è riservata per legge una quota di eredità. In presenza di due o più figli, la quota disponibile è pari ad un terzo del patrimonio in assenza di coniuge, se invece alla morte è ancora in vita il coniuge, la quota disponibile si riduce ad un quarto del patrimonio. Occorre quindi che il testamento che si appresta a redigere tenga

conto di queste regole. Il riferimento è alla consistenza del patrimonio al momento della Sua morte, al quale dovranno essere sommate eventuali donazioni fatte in vita. Il consiglio è, come sempre, quello di rivolgersi ad un Notaio di fiducia, che potrà illustrarle i principi sopra esposti, nonché le recenti novità in tema di agevolazioni fiscali per i lasciti a favore di enti del Terzo Settore.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 1.306

Contratto a tempo indeterminato e diritti precedenza

Lavoro presso un'azienda con la quale dopo un primo inserimento con contratto di 6 mesi ai quali si sono aggiunti due rinnovi da 6 mesi ogni rinnovo per un totale di 18 mesi. Successivamente sono stato assunto dall'azienda con contratto a tempo determinato di un anno, scaduto questo termine ho avuto un rinnovo di altri 6 mesi. Premetto che sono stato il primo ad essere entrato con contratto a termine ma durante questo ultimo anno però ho saputo che 2 persone invece allo scadere del contratto interinale sono stati assunti a tempo indeterminato. Chiedo se la prassi tenuta dall'azienda sia stata corretta o meno dato che se faccio riferimento al contratto firmato con l'azienda vi è una parte che fa riferimento all'obbligo di informazione del lavoratore e

diritto di precedenza del quale con la presente si dà atto che l'azienda ha ottemperato agli obblighi di legge del ccnl metalmeccanico. Al lavoratore spetta il diritto di precedenza di cui all'art. 24 D.L. 81/2015 per le assunzioni a tempo indeterminato.

LETTERA FIRMATA

Il comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs 81/2015 prevede che «salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in

esecuzione dei rapporti a termine». Specificato quanto sopra lei avendo avuto un contratto a termine per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza qualora l'azienda effettui assunzioni a tempo indeterminato ma solo per le medesime mansioni che lei ha svolto durante il contratto a termine. Per esercitare il diritto di precedenza deve effettuare una comunicazione scritta entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e trascorso un anno dalla data medesima il diritto si estingue. Non avendo tutte le informazioni necessarie siamo impossibilitati a confermarle se le assunzioni a tempo indeterminato delle persone da lei citate, siano collegate al diritto di precedenza ovvero ad altre specifiche motivazioni.

Le segnaliamo inoltre, per completezza d'informazione che il contratto nazionale di Metalmeccanici Industria prevede il diritto di assunzione a tempo indeterminato qualora la somma dei periodi di lavoro, con contratto a termine e in somministrazione, superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.307

Votazione avversa del condominio: come opporsi?

In «super condominio» composto di 11 palazzine in montagna a 900 metri sul livello del mare, si è deciso, (quattro soggetti contro, 2 assenze, 5 voti di proprietà costruttrice) di non mettere l'impregnante sul legname esterno (sottotetti e facciate case/palazzina) che però è soggetto nel tempo a criticità e degrado a causa degli eventi atmosferici. Che possiamo fare noi quattro?

LETTERA FIRMATA

Talvolta una pluralità di fabbricati costituiti in distinti condomini sono legati tra di loro dalla esistenza di talune cose, impianti o servizi comuni posti in rapporto di accessorietà con i vari fabbricati. Si pensi ad esempio a un viale d'accesso, a zone verdi, all'impianto di illuminazione o al servizio di portierato. Per la gestione di tali parti, impianti o servizi si costituisce un ente di gestione che prende il nome di supercondominio. Ora, i rivestimenti in legno delle facciate o del sottotetto dei singoli fabbricati, salvo disposizioni contenute in un regolamento di tipo contrattuale, sono cose o parti relative ai soli singoli fabbricati/condomini. Non sono cose di proprietà comune a tutti i fabbricati, pur contribuendo in linea generale senz'altro all'estetica del gruppo di tutti i fabbricati. Alla loro manutenzione conservativa o preventiva pertanto sarebbero tenuti i proprietari di ciascun singolo fabbricato o condominio e non l'ente «super condominiale».

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Commercialista Consulente del lavoro
 Notaio Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO